

Codice DB1121

D.D. 15 aprile 2013, n. 271

PSR 2007-2013: misura 214 "Pagamenti agroambientali". Prolungamento nel 2013 degli impegni scaduti: D.G.R. n. 19-4891 del 7.11.2012 e s.m.i. Modifica della D.D. n. 135 del 4.03.2013 recante le disposizioni applicative ed i termini per la presentazione delle dichiarazioni di adesione all'anno di prolungamento, presentate secondo i modelli di cui alla D.D. n. 19 dell'11.1.2013.

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007-2013 stabilisce che il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) intervenga negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale.

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19/11/2007, è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007.

La versione vigente contiene le successive modifiche approvate con:

- comunicazione da parte della Commissione europea - Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;
- decisione della Commissione Europea C(2010)1161 del 1° marzo 2010 (revisione "health check" della PAC);
- decisione della Commissione Europea C(2012) 2248 del 30 marzo 2012;
- decisione della Commissione Europea C(2012) 9804 del 19 dicembre 2012.

Ai sensi dell'art. 27, par. 12, comma 2 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., il prolungamento di un anno degli impegni agroambientali in scadenza è stato autorizzato nel 2012 con deliberazione della Giunta regionale n. 19-4891 del 7/11/2012, modificata con DGR n. 57-5111 del 18/12/2012, avente per oggetto: "PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 "Pagamenti agroambientali". Domande di aiuto presentate ai sensi delle DD.G.R. n. 59-5652 del 2.04.2007 e s.m.i. e n. 51-8661 del 21.04.2008 e s.m.i. Approvazione condizioni per l'adesione".

Anche nel 2013 è stato autorizzato un ulteriore anno di prolungamento ai sensi dell'art. 27, par. 12, comma 2 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 19-4891 approvata nel corso della seduta del 7 novembre 2012, avente per oggetto <PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 "Pagamenti agroambientali". Domande di aiuto presentate ai sensi delle DD.G.R. n. 59-5652 del 2.04.2007 e s.m.i. e n. 51-8661 del 21.04.2008 e s.m.i.: prolungamento degli impegni pluriennali per 1 anno, ai sensi del reg. di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione. Approvazione condizioni per l'adesione>.

La citata D.G.R. è stata registrata il 15 novembre 2012 (Reg. 1 Fg. 15) alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 10/10/2012 n. 174.

La DGR n. 19-4891 del 7.11.2012 è stata modificata per quanto concerne il sistema di effettuazione delle graduatorie mediante la DGR n. 57-5111 del 18.12.2012 che ha introdotto la formazione della graduatoria per le tre azioni 214.1, 214.2 e 214.8, anziché per la sola azione 214.1, come previsto in precedenza.

Con determinazione dirigenziale n. 19 dell'11.1.2013, la Direzione Agricoltura ha approvato i modelli delle dichiarazioni per il prolungamento degli impegni ai sensi delle azioni 214.1, 214.2, 214.8/1, 214.7/2 e 214.7/3 ed ha stabilito che la gestione di tali dichiarazioni avvenisse mediante il sistema informativo agricolo piemontese, come le domande di aiuto/pagamento e di pagamento della Misura 214.

La DGR n. 19-4891 del 7.11.2012 e s.m.i. ha stimato in circa 21,4 milioni di € la necessità finanziaria ed in circa 15,17 milioni di € le risorse residue della misura 214 disponibili per il finanziamento dell'anno di prolungamento, stabilendo, pertanto, di procedere alla selezione delle

predomande che sarebbero pervenute, mediante la formazione di una graduatoria composta sulla base dei criteri di priorità approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR (istituito ai sensi degli articoli 77 e 78 del reg. (CE) 1698/2005).

Le valutazioni svolte congiuntamente dalle strutture regionali che gestiscono il PSR hanno portato a ritenere che alcune misure del PSR non riescano ad esaurire il budget loro assegnato entro l'ultimo anno di programmazione, prefigurando la possibilità che la misura 214 ottenga ulteriori disponibilità finanziarie a seguito dello spostamento di tali risorse.

Mediante la consultazione del Comitato di sorveglianza del PSR svolta dal 26 febbraio all'11 marzo 2013 sono state richieste ai servizi della Commissione UE alcune modifiche che includono il citato spostamento di risorse.

La Determinazione dirigenziale n. 135 del 4.03.2013 avente per oggetto "PSR 2007-2013: misura 214. D.G.R. n. 19-4891 del 7/11/2012, come modificata dalla D.G.R. n. 57-5111 del 18/12/2012, riguardante il prolungamento di impegni agroambientali in scadenza nel 2012. Approvazione delle disposizioni applicative e dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 19 dell'11/1/2013" che reca le disposizioni applicative e fissa i termini per la presentazione delle dichiarazioni di adesione all'anno di prolungamento ha vincolato la presentazione delle domande di pagamento da effettuare entro il 15 maggio 2013 all'ammissione a finanziamento delle predomande collocate nella parte "utile" della graduatoria.

Di conseguenza la mancata presentazione delle domande di pagamento per i titolari delle dichiarazioni poste al di fuori della parte finanziabile delle succitate graduatorie costituisce un ostacolo allo scorrimento della graduatoria stessa nel caso di reperimento di ulteriori risorse.

Di seguito si riportano i punti della DD citata che ostano all'eventuale scorrimento della graduatoria.

La DD n. 135 del 4.03.2013 nell'allegato A - Parte seconda "ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E PER LE FASI SUCCESSIVE" al par. 1 "COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI" recita al terzo trattino dell'elenco puntato:

<< - la consapevolezza che la presentazione del modello entro i termini previsti è indispensabile per poter presentare, *in caso di collocazione utile in graduatoria* - entro la scadenza che verrà stabilita con successivo provvedimento, in conformità all'art. 11 del regolamento (CE) 1122/2009 - la domanda di pagamento 2013 che costituirà condizione necessaria per la proroga dell'impegno e l'accesso al relativo sostegno.>>.

Inoltre, la medesima DD nella citata Parte seconda al par. 3 SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO 2013 prevede al primo comma:

<< (...) Gli agricoltori in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato entro i termini stabiliti le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, *e le cui richieste siano risultate finanziabili in quanto collocate nella parte utile della graduatoria*, dovranno presentare entro le scadenze previste dal reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i. (che verranno formalizzate con successivi atti), la domanda di pagamento per l'anno 2013 per poter accedere al relativo sostegno. (...)>>.

Risulta necessario, alla luce della modifica richiesta alla Commissione UE, modificare l'Allegato A della DD n. 135 del 4.03.2013 eliminando le parole in precedenza evidenziate in corsivo.

Anche il par. 2 "FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE" deve essere conseguentemente modificato per far sì che la graduatoria delle dichiarazioni di adesione all'anno di prolungamento vada formata costituendo un overbooking di tutte le dichiarazioni poste al di fuori della parte finanziabile, per tenere conto dell'eventuale assegnazione di risorse rispetto all'importo di 15,17 milioni di € assegnato dalla D.G.R. n. 19-4891 del 7.11.2012 e s.m.i.

Si ritiene necessario, inoltre, segnalare agli agricoltori interessati che devono continuare a rispettare gli impegni tecnici dell'azione prescelta e che l'autorizzazione a presentare le domande di pagamento, concessa a tutti, non ne assicura il finanziamento e non genera alcuna responsabilità per

la Regione, l'Arpea o gli Enti delegati all'istruttoria, nel caso in cui non avvenga il reperimento o l'assegnazione delle risorse aggiuntive rispetto ai 15,17 milioni di €.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

determina

I) di stabilire che, a prescindere dalla posizione assunta in graduatoria, tutti i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di voler aderire nel 2013 all'anno di prolungamento degli impegni agroambientali scaduti (ai sensi della DGR n. 19-4891 del 7.11.2012 e s.m.i. e della D.D. n. 135 del 4.03.2013) possano presentare la domanda di pagamento nel 2013;

II) di modificare, conseguentemente, la determinazione dirigenziale n. 135 del 4.03.2013 avente per oggetto "PSR 2007-2013: misura 214. D.G.R. n. 19-4891 del 7/11/2012, come modificata dalla D.G.R. n. 57-5111 del 18/12/2012, riguardante il prolungamento di impegni agroambientali in scadenza nel 2012. Approvazione delle disposizioni applicative e dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 19 dell'11/1/2013" ed in particolare l'allegato A - Parte seconda "ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E PER LE FASI SUCCESSIVE" nel modo seguente:

1) al par. 1 "COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI" il terzo trattino dell'elenco puntato viene sostituito dal testo seguente:

<< - la consapevolezza che la presentazione del modello entro i termini previsti è indispensabile per poter presentare - entro la scadenza che verrà stabilita con successivo provvedimento, in conformità all'art. 11 del regolamento (CE) 1122/2009 - la domanda di pagamento 2013 che costituirà condizione necessaria per la proroga dell'impegno e l'accesso al relativo sostegno.>>;

2) nel par. 2 "FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE" ai primi due commi viene aggiunto il seguente terzo comma:

<< Nel caso in cui verrà autorizzata l'utilizzazione di ulteriori risorse da parte della Commissione europea le graduatorie costituite come detto in precedenza verranno fatte scorrere incrementando il numero di domande finanziabili.>>;

3) al par. 3 "SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO 2013" il primo comma viene così sostituito:

<< Gli agricoltori in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato entro i termini stabiliti le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, dovranno presentare entro le scadenze previste dal reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i. (che verranno formalizzate con successivi atti), la domanda di pagamento per l'anno 2013 per poter accedere al relativo sostegno.>>;

III) di autorizzare la presentazione delle domande di pagamento a favore di tutti i titolari delle dichiarazioni e di stabilire che tale operazione non assicura il finanziamento e non genera alcuna responsabilità per la Regione, l'Arpea o gli Enti delegati all'istruttoria, nel caso in cui non avvenga il reperimento o l'assegnazione di risorse aggiuntive o il pagamento, che sarà comunque vincolato al rispetto degli impegni tecnici dell'azione agroambientale prescelta.

Contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente

Franco Antonio Olivero